

REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2007 DELLA COMMISSIONE
del 1° ottobre 2007
riguardante l'autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) È stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina come aminoacido.

(3) La domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, come domanda ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾. Dal 18 ottobre 2004 gli aminoacidi, i loro sali e analoghi rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda va dunque considerata come una domanda ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Per soddisfare le condizioni stabilite nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a sostegno della domanda sono state presentate ulteriori informazioni.

(5) La domanda riguarda l'autorizzazione della L-arginina come additivo per l'alimentazione di tutte le specie di animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 aprile 2007 ⁽³⁾ che la L-arginina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che la L-arginina non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. La relazione sul metodo di analisi dell'additivo nei mangimi è stata presentata all'Autorità dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).

⁽³⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all'efficacia del prodotto L-arginina prodotto per fermentazione a partire dal *Corynebacterium glutamicum* (ATCC-13870) per tutte le specie di animali. Adottato il 17 aprile 2007. *The EFSA Journal* (2007) 473, pagg. 1-19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1^o ottobre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

| Numero di identificazione dell'additivo | Nome del titolare dell'autorizzazione | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % | | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione |
|---|---------------------------------------|------------|---|-------------------------------|-------------|---|----------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Tenore minimo | Tenore massimo | | |
| 3c3.6.1 | — | L-arginina | Caratterizzazione dell'additivo L-arginina 98 % prodotto a partire da <i>Corynebacterium glutamicum</i> (ATCC 13870) $C_6H_{14}N_4O_2$ Metodo analitico Metodo comunitario per la determinazione degli aminoacidi [direttiva 98/64/CE della Commissione che modifica la direttiva 71/393/CEE (1)] | Tutte le specie | — | — | — | — | 22.10.2017 |

Categoria di additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

(1) GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14.